NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI

Quando si parla di ***atti processuali*** si fa riferimento a tutti ***quegli atti compiuti nel processo ma allo stesso tempo produttivi di effetti per il processo stesso.***

Tali atti sono dotati di 2 caratteristiche principali:

* ***hanno natura procedimentale***-> poiché si inseriscono nella sequenza procedimentale che va dall’atto iniziale (domanda giudiziale) all’atto finale (sentenza).

Nonostante abbiano una propria funzione nel processo, questi atti sono fra loro coordinati per poter preparare la sentenza finale che verrà emanata dal giudice. ***Soltanto la sentenza infatti ha un’efficacia esterna al processo ed è dotata di autonomia funzionale, in quanto non richiede il compimento di atti processuali successivi alla sua emanazione.***

\*esistono inoltre atti processuali aventi natura civilistico-sostanziale, come le transazioni in occasione della conciliazione fra le parti, oppure atti processuali che producono effetti sostanziali ma con rilevanza esterna, come l’effetto interruttivo e sospensivo della domanda rispetto al corso della prescrizione ex art 2945-2943 cc.

* ***sono atti giuridici in senso stretto***-> non si indaga per il compimento di tali atti la volontà del singolo, dal momento che non rilevano come manifestazioni di volontà, ma si richiede esclusivamente la volontarietà dell’atto in sé.

\*fanno eccezione gli atti consistenti nel compimento di negozi dispositivi aventi effetti processuali e sostanziali, per i quali si richiede la valida e regolare formazione della volontà del singolo; come nel caso delle transazioni o rinunce ad impugnare la sentenza ex art 329 cpc.

In virtù del ***principio di strumentalità delle forme ex art 121 cpc***, se la legge non prescrive l’adozione di una forma particolare, tali ***atti possono assumere la forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.***

Il principio ha evidentemente una portata sistematica, dal momento che evidenzia come la forma non rappresenti un valore aggiunto per l’atto ma semplicemente un mezzo con cui raggiungere lo scopo. ***Quando si parla quindi di forma degli atti si allude ai mezzi con cui sono compiuti, ovvero alla loro forma contenente***.

In generale, ***la forma contenente degli atti processuali è quella scritta***, salvo che la legge non disponga altrimenti; ciò significa che anche quando un atto potrebbe essere compiuto oralmente, di esso si dà redazione scritta tramite inserimento nel processo verbale. Ad esempio, questo è il caso delle domande giudiziali proposte dalle parti difronte al giudice di pace oppure delle istanze di parte fatte fuori udienza.

Sempre in riferimento alla forma degli atti, si aggiungono i requisiti ***legati al contenuto degli atti, o meglio alla loro forma contenuto o modalità di compimento***. Tali sono le disposizioni che impongono che l’interprete ed il testimone prestino giuramento nel processo; oppure le disposizioni che esigono che di determinati atti venga trasmessa conoscenza alle parti tramite deposito in cancelleria (sentenza) o tramite notificazione formale (domanda giudiziale); o ancora le disposizioni che dopo la costituzione in giudizio impongono alle parti di dover ricorrere a modalità telematiche per il deposito di atti in cancelleria e così via.

***Sostanzialmente per quanto concerne gli atti iniziali*** (citazione, comparsa di risposta, ricorso e controricorso) ***l’art 125 comma 1 cpc dispone un contenuto minimo che deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore, recante l’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dei difensori, del giudice ed infine le ragioni della domanda e delle conclusioni***.

***Per i processi verbali redatti dal cancelliere, l’art 126 cpc dispone che devono essere indicate le circostanze di tempo e luogo, le singole attività compiute, le persone intervenute e le dichiarazioni fatte.***

***Le udienze invece sono gestite dal giudice, il quale ne deve redigere processo verbale***; nel caso di udienze di discussione delle cause, esse sono pubbliche, ovvero aperte agli interessati.

Infine, ***l’art 46 cpc stabilisce generalmente per tutti i processi verbali ed atti giudiziari che questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile, in continuazione, senza spazi bianchi e senza alterazioni o abrasioni***; eventuali modifiche devono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo alla parte che si vuole sopprimere o modificare, la quale non deve essere mai cancellata.

L’art 131 cpc elenca ***varie tipologie di provvedimenti*** che possono essere emessi dal ***giudice:***

1. ***Sentenza***

***atto per eccellenza che esprime il potere giurisdizionale e dotata di funzione decisoria.*** Tramite la sentenza il giudice infatti accoglie o rigetta nel merito la domanda giudiziale proposta, risolvendo così la controversia.

***La sentenza è caratterizzata da irretrattabilità ed impugnabilità***: dal momento del passaggio in giudicato la sentenza diventa indiscutibile per il giudice e vincolante per le parti, ma può essere sempre impugnata, nei termini fissati ex lege, al fine di ottenerne il riesame dal giudice del grado superiore (è sempre ammesso il ricorso in Cassazione); qualora siano trascorsi i termini fissati ex lege per l’impugnazione, essa può essere soggetta solo ad impugnazioni straordinarie (come la revocazione ex art 395 cpc).

***Il contenuto minimo della sentenza è fissato dall’art 135 cpc***, il quale prevede, oltre all’intestazione in nome del popolo italiano e della Repubblica italiana, l’indicazione dei nomi delle parti, dei difensori e del giudice; le conclusioni delle parti e del p.m.; la motivazione; il dispositivo inteso come contenuto concreto della statuizione finale del giudice; la sottoscrizione da parte del giudice e la data della sua pubblicazione.

***Soltanto infatti dal momento della sua pubblicazione la sentenza acquista giuridica esistenza, ovvero tramite deposito in cancelleria con attribuzione di numero cronologico da parte del cancelliere; fino a quel momento, essa rileva come atto meramente interno e può essere rideliberata.***

1. ***Ordinanza***

***Provvedimento privo di funzione decisoria, emesso su istanza delle parti e reso nel contradditorio fra di esse; caratterizzato da revocabilità e modificabilità, ma non da impugnabilità.***

Tradizionalmente ***tale provvedimento è emesso dal giudice quando la causa è ancora in fase di trattazione ed istruzione***. Tuttavia accade spesso che, quando l’ordinanza ha portata ordinatoria, essa tenda a perdere di rilevanza dopo la sua attuazione (= ordinanza che dispone il rinvio della causa ad altra udienza); oppure che tramite ordinanza il giudice si pronunci provvisoriamente sulla causa, anche se poi la questione viene riesaminata con la sentenza finale.

L’ordinanza infatti consente al giudice di pronunciarsi anticipatamente sulla causa nonostante questa sia ancora in fase di trattazione ed istruzione, evitandogli così di dover frammentare il processo in una pluralità di sentenze.

***Il contenuto formale dell’ordinanza è fissato dall’art 134 cpc, il quale prevede che debba essere dotata di motivazione succinta e datata e sottoscritta dal giudice che la emette***.

Tipici casi di provvedimenti emessi sotto forma di ordinanza sono quelli con cui il giudice ammette o non ammette una prova in giudizio.

1. ***Decreto***

***Provvedimento di portata amministrativa ed emesso dal giudice per decisioni ufficiose o discrezionali da assumersi al di fuori del contradditorio delle parti; caratterizzato da revocabilità e modificabilità, ma non da impugnabilità.***

Non è richiesto che sia motivato. Le questioni da risolversi con decreto sono legate all’organizzazione dell’ufficio giudiziario o allo svolgimento del processo: tali sono i provvedimenti del presidente del tribunale coi quali stabilisce il calendario annuale per le udienze di prima comparizione delle parti oppure i provvedimenti con cui definisce la sezione e la causa cui è addetto quel giudice; o ancora i provvedimenti coi quali autorizza le parti a stare in giudizio personalmente difronte al giudice di pace.

* ***in virtù del principio di strumentalità delle forme, il giudice, nell’emettere il provvedimento, può scegliere la forma che si rivela più conforme alla funzione oggettiva dell’atto da emettere.***

Talvolta accade che vengano ad essere emessi sotto forma di ordinanza o decreto, per esigenze di semplificazione, dei provvedimenti di portata decisoria: ad esempio, nei casi in cui il giudice si pronunci sulla competenza con ordinanza, benchè essa abbia portata decisoria, la quale è impugnabile con regolamento di competenza.

Diverso è il caso in cui il giudice emetta per errore un provvedimento che dovrebbe pronunciare in forma di sentenza con la forma di ordinanza o decreto o viceversa: ***in tali casi si applica il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale non conta il nomen iuris o forma esteriore del provvedimento, ma solo la sua sostanza***. Per cui, anche se viene emesso per errore sotto forma di ordinanza un provvedimento di portata decisoria, esso viene tuttavia considerato avente natura di sentenza.

***Il fenomeno dell’invalidità degli atti processuali è disciplinato nel codice nel capo intitolato della nullità degli atti processuali***; il legislatore processuale non ha richiamato la contrapposizione concettuale propria del diritto sostanziale (nullità - annullabilità), ma ha preferito configurare una particolare nozione della nullità propria del diritto del diritto processuale civile, ovvero una nozione di nullità che ricomprende anche alcuni caratteri propri dell’annullabilità.

Negli articoli da 156 a 162 cpc, dedicati alla disciplina della nullità (e nei quali è in sostanza presupposta la generica nozione della nullità come inidoneità dell’atto a produrre i suoi effetti in conseguenza di un determinato vizio), ***la nullità è presentata come oggetto di una pronuncia da parte del giudice, in mancanza della quale l’atto processuale produce egualmente i suoi effetti; o meglio come oggetto di una pronuncia che non si limita a rilevare l’inefficacia dell’atto ma che di questa inefficacia è elemento costitutivo.***

Pertanto, sotto questo profilo, ***la tecnica di cui il legislatore si serve parrebbe vicina a quella figura che, nel campo del diritto sostanziale, prende il nome di annullabilità e che si contrappone alla nullità;*** nel senso che, mentre quest’ultima opera di diritto e può essere oggetto soltanto di una pronuncia di mero accertamento o dichiarativo, ***l’annullabilità invece rimane priva di conseguenze fino a quando non interviene la pronuncia del giudice, che ha portata costitutiva ed è, in relazione a ciò, detta appunto di annullamento.***

* Mentre nel diritto sostanziale la pronuncia di annullamento opera ex nunc (contrapponendosi alla pronuncia dichiarativa della nullità che opera ex tunc in quanto riscontra che l’atto non ha mai prodotto i suoi effetti); nella disciplina degli atti processuali, ***la pronuncia con la quale il giudice dà atto della nullità opera con efficacia retroattiva, ovvero ex tunc, come un’autentica dichiarazione di nullità.***

Si tratta quindi di una pronuncia che, da un lato, come quella di annullamento, è essenziale per l’inefficacia dell’atto, mentre dall’altro dichiara che l’atto non ha mai avuto efficacia, come è proprio della dichiarazione di nullità.

* ***Questo per dire che gli atti processuali, nonostante i vizi dai quali possono essere afflitti, sono comunque efficaci, sia pure in via precaria, fino a quando una pronuncia del giudice, rilevato il vizio, ne dichiari la nullità, sottraendo loro quell’efficacia che aveva consentito il compimento degli atti successivi nella serie procedimentale.***
* ***La pronuncia determina a posteriori il crollo dell’intera serie.***

Disponendo che l’efficacia esiste fino a quando una pronuncia del giudice non abbia dichiarato il contrario, l’ordinamento elimina ogni possibilità di equivoci; mentre stabilendo che la nullità, una volta pronunciata, opera ex tunc e travolge gli atti che dipendono dall’atto nullo e soltanto quelli, l’ordinamento non fa che trarre le più logiche deduzioni dalla strutturazione del processo come serie di atti reciprocamente coordinati nel senso che gli effetti prodotti da un atto entrano a comporre la fattispecie che consente il valido compimento dell’atto successivo e così via fino all’atto finale, dato dalla sentenza.

Come in ogni settore del diritto, anche nel diritto processuale il fenomeno della nullità è determinato da un vizio, ossia dalla mancanza di un requisito nella fattispecie dell’atto di cui si tratta. Perciò il problema consiste nel determinare quali sono i requisiti in mancanza dei quali si dà luogo a nullità.

A tal riguardo, ***all’art 156 cpc si parla di nullità degli atti alludendo con tale espressione alle ipotesi di nullità formali, ovvero ai vizi attinenti alla forma contenente e al contenuto dei singoli atti***, dai quali distinguiamo le invalidità extraformali, dovute alla mancanza di presupposti processuali (come il difetto di giurisdizione e competenza o di capacità delle parti).

In linea teorica, ogni discrepanza dell’atto rispetto al suo modello legale dovrebbe incidere sulla sua validità; ma ***l’art 156 cpc*** ai commi 1-2 distingue i casi a ***seconda della gravità dell’atto:***

* ***comma 1 -> principio di tassatività delle nullità***, per cui solo se espressamente previste ex lege si può parlare di nullità degli atti
* ***comma 2*** -> ***anche in assenza di espressa comminatoria ex lege, l’atto può considerarsi nullo se manca uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo;*** l’indispensabilità infatti del requisito non rispettato rispetto allo scopo è applicazione del principio di strumentalità delle forme ex art 121 cpc.

***Ne consegue quindi che le nullità sono atipiche, ovvero che l’importanza della mancanza di quel presupposto o requisito varia a seconda dell’interpretazione e valutazione del caso; tuttavia, se è prevista un’espressa comminatoria ex lege, l’atto non può non considerarsi nullo.***

* ***Lo scopo dell’attore indica la funzione oggettiva e tipica dell’atto, in base alla quale si può valutare se il requisito mancante può dirsi essenziale o meno.***

Ad esempio, l’art 132 cpc prescrive un contenuto minimo della sentenza, tale per cui devono essere indicate le generalità delle parti di causa in funzione di una oggettiva certezza circa il processo in cui è stata resa la sentenza; qualora manchino tali indicazioni, ma la sentenza richiami atti o provvedimenti dai quali risulta l’identità delle parti, essa non può considerarsi nulla, dal momento che quel requisito non si rivela indispensabile rispetto allo scopo di certezza perseguito dalla legge.

* ***Si tratta di vizi minori dell’atto, fonte di mera irregolarità, non incidenti sull’idoneità dell’atto a produrre i suoi effetti.***

***Ciò risponde ad un’applicazione del principio di strumentalità delle forme ai fini della sanatoria del vizio ex art 156 comma 3 cpc:*** la norma esclude infatti che l’atto possa essere dichiarato nullo se ha raggiunto il suo scopo. L’atto risulta quindi astrattamente privo di un requisito indispensabile per il raggiungimento del suo scopo, il quale però può concretamente dirsi egualmente raggiunto.

* ***Forma di sanatoria di convalidazione oggettiva dell’atto, al fine di consentire alla controparte dell’autore dell’atto di poter correttamente esercitare un potere processuale.***

Oppure, l’atto in origine nullo può considerarsi sanato se il destinatario pone in essere un atto che necessariamente presuppone la conoscenza di quello invalidamente notificato. Ad esempio, se il convenuto si costituisce ugualmente in giudizio nonostante la nullità della notifica della citazione; ***l’art 160 cpc sulla nullità della notificazione fa salva l’applicazione dell’art 156 cpc.***

L’atto processuale viziato continua a produrre i suoi effetti, seppure in via precaria, fino a quando non sia sopravvenuta la pronuncia della nullità. Pronuncia da compiersi da parte del giudice difronte al quale pende il processo. A tal proposito, il legislatore ha previsto una disciplina (***regime di eccezione di nullità degli atti ex art 157 comma 1 cpc)*** che fa dipendere la pronuncia della nullità da un’iniziativa di parte, la quale sarebbe interessata al rilievo del vizio e la cui eventuale acquiescenza è indubbiamente segno del fatto che il difetto del requisito non ha pregiudicato lo scopo dell’atto (corollario del principio di strumentalità delle forme). Questa soluzione di principio non esclude la pronuncia della nullità anche d’ufficio, ma la consente nei casi in cui tale nullità non investa solo interessi di parte ma anche l’obbiettiva regolarità del processo.

* ***Le eccezioni processuali o di rito*** hanno la funzione di contestare la validità di un atto processuale, facendo sorgere l’onere del giudice di doversi pronunciare su di essi; ***mentre le eccezioni di merito*** allegano fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto dedotto in giudizio dall’attore e possono essere rilevate di regola d’ufficio.

Ad ogni modo, ***si parla di nullità relative quando vengono sollevate su istanza di parte; mentre si parla di nullità assolute quando vengono rilevate d’ufficio***.

***Sono nullità relative poiché fatte valere da una specifica parte del processo;*** ex art 157 comma 2 cpc ***soltanto la parte nel cui interesse è stabilito il requisito*** può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, e ***deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.*** Al comma 3 si specifica poi come la nullità non possa essere opposta dalla parte che vi ha dato causa né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Si parla invece di ***nullità assolute quando sono rilevabili senza limiti di tempo***; ad esempio, nel caso della nullità dell’atto di citazione ex art 164 cpc o di vizi relativi alla costituzione del giudice ex art 158 cpc.

Il fatto che la legge preveda dei limiti temporali, di modalità o di legittimazione nel far valere la nullità, ha un implicito riferimento nella nozione di sanatoria: è infatti chiaro che quando si è creata una situazione per la quale la nullità non può o non può più essere fatta valere, tanto vale riconoscere che essa è come se non esistesse e che pertanto il vizio che sta alla sua base va considerato come eliminato o sanato; più precisamente come se non fosse mai esistito, in virtù dell’efficacia retroattiva, ex tunc, della sanatoria.

* ***È quindi facile desumere dall’art 157 cpc che le nullità relative sono sanabili, mentre quelle assolute tendenzialmente insanabili, salvo che la legge preveda espressamente la sanatoria.***

Alla figura della sanatoria si richiamano indirettamente due norme: da un lato, ***l’art 158 cpc***, che dichiara espressamente insanabile la nullità derivante dai vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del p.m., salva la disposizione dell’art 161 cpc; dall’altro, ***l’art 161 cpc,*** dedicato alla nullità delle sentenze.

***Quando rileva la nullità di un atto, il giudice non deve limitarsi a dichiararla, ma deve disporne la rinnovazione (se possibile), dovendo sempre privilegiare l’esigenza di depurare gli atti del processo dai vizi formali ex art 162 comma 1 cpc.***

La nullità formale degli atti non può comportare generalmente la definizione in rito del processo, a differenza dei vizi extraformali (dovuti alla mancanza di presupposti processuali), che se non sanati conducono ad una sentenza di absolutio ab instantia. Se l’atto nullo non è rinnovabile, esso va espunto dalla serie procedimentale ed il processo deve approdare ad una pronuncia di merito; ***a meno che non si tratti dell’atto introduttivo (atto di citazione), il quale condiziona la validità dell’intero processo al punto da comportare una definizione in rito della causa se la nullità non viene sanata.***

***Ex art 159 cpc si parla di estensione della nullità degli atti in riferimento alla regola di propagazione, secondo la quale la nullità di un atto del processo non si estende agli atti precedenti, ma a tutti quelli successivi che dipendono dall’atto nullo; ovviamente non a quelli successivi indipendenti.***

La nullità di una parte dell’atto non colpisce quindi le altre parti che sono indipendenti: ***se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo*** ***ex art 159 comma 3 cpc (principio di conservazione degli atti processuali);*** data però la concatenazione funzionale degli atti del processo, di regola essi dipendono da quelli compiuti in precedenza e sono esposti ad essere a loro volta considerati nulli per propagazione. Ad esempio, la sentenza presuppone il valido compimento di tutti gli atti che ne hanno preparato l’emanazione.

* ***La propagazione non si verifica se gli atti successivi possono considerarsi indipendenti da quello nullo, ovvero nei casi in cui gli atti sono dotati di piena autonomia funzionale.***

Ad esempio, gli atti istruttori sono indipendenti e dotati di piena autonomia funzionale, in quanto tendono ciascuno autonomamente a fondare il convincimento del giudice sui fatti di causa.

\*eccezione nel caso dell’atto antecedente a quello nullo: ad esempio, l’atto di costituzione del convenuto che ha preceduto l’atto di intervento di un terzo affetto da nullità.

***Vi è indipendenza se l’atto rimane privo di rilevanza nello svolgimento del processo.*** Ad esempio, se si è raccolta una testimonianza nulla ma nella sentenza il giudice non ne tiene conto perché fonda la decisione su fatti diversi da quelli su cui verteva la testimonianza nulla.

***Quando rileva la nullità di un atto, il giudice non deve limitarsi a dichiararla, ma deve disporne la rinnovazione (se possibile), dovendo sempre privilegiare l’esigenza di depurare gli atti del processo dai vizi formali ex art 162 comma 1 cpc.***

La nullità formale degli atti non può comportare generalmente la definizione in rito del processo, a differenza dei vizi extraformali (dovuti alla mancanza di presupposti processuali), che se non sanati conducono ad una sentenza di absolutio ab instantia. Se l’atto nullo non è rinnovabile, esso va espunto dalla serie procedimentale ed il processo deve approdare ad una pronuncia di merito; ***a meno che non si tratti dell’atto introduttivo (atto di citazione), il quale condiziona la validità dell’intero processo al punto da comportare una definizione in rito della causa se la nullità non viene sanata.***

***Nullità della sentenza***

* ***Nullità derivata:*** essendo l’atto della sentenza conclusivo di tutto il procedimento, ***la sua validità dipende da tutti gli atti che l’hanno preceduta ed è esposta a subirne i riflessi della loro nullità.***
* ***Nullità della sentenza come atto in sé***: nel caso di ***vizi propri*** (ad esempio sentenza priva di motivazione).

Originariamente esisteva un apposito rimedio per far valere la nullità delle sentenze: la cd ***querela nullitatis***; tuttavia, la successiva evoluzione della ***disciplina delle impugnazioni*** portò ad attribuire alla più ampia delle impugnazioni (l’appello) una portata sempre più generale e più vasta al punto da consentire tale rimedio in caso di erroneità della sentenza o ingiustizia. Allora apparve evidente che, se con l’appello si può contestare gli aspetti più intrinseci del giudizio contenuto nella sentenza, con esso si deve poter far valere anche i suoi difetti estrinseci, ossia la sua nullità.

***Questa constatazione sta alla base del fenomeno della scomparsa della querela nullitatis e del suo assorbimento nell’appello***; lo stesso fenomeno che, con riguardo alla sentenza di secondo grado, si riproduce nei medesimi termini con l’assorbimento nell’impugnazione alla quale sono assoggettate queste sentenze, ossia il ***ricorso per Cassazione***; lo stesso fenomeno che, sotto un profilo più generale, può esprimersi nella regola o principio secondo il quale ***i vizi di nullità si convertono in motivi di impugnazione o gravame, assorbendosi in essi.***

Questo significa che i vizi di nullità che affliggono la sentenza (sia che investano la sentenza stessa sia che investano atti precedenti che si ripercuotono su di essa) possono essere fatti valere col mezzo di impugnazione che è consentito contro quella sentenza, nel senso che si convertono in un motivo che fonda l’impugnazione. Ed è proprio questa conversione che evidenzia come:

* Non ci sia altro mezzo per far valere la nullità delle sentenze all’infuori del mezzo di impugnazione;
* E che pertanto le modalità proprie della proposizione del mezzo di impugnazione, con i relativi limiti, termini e preclusioni, si ripercuotano sulla stessa possibilità di far valere la nullità;
* Con la conseguenza fondamentale che l’eventuale decadenza dal mezzo di impugnazione, per il mancato rispetto di quelle modalità o di quei termini, dà luogo alla decadenza della stessa rilevabilità del vizio e quindi alla sua sanatoria. La quale sanatoria opera dunque come una sorta di copertura di tutti i vizi non fatti valere con l’impugnazione. Né potrebbe essere altrimenti dal momento che la decadenza dell’impugnazione dà luogo al passaggio in giudicato della sentenza.

***La regola della conversione o assorbimento è enunciata dall’art 161 comma 1 cpc, secondo cui “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.***

I vizi di nullità devono quindi essere fatti valere all’interno del processo in cui si sono verificati nei limiti temporali previsti per le impugnazioni, escludendo che possano essere fatte valere in una sede diversa. Tutte le nullità possono essere dedotte dalla parte interessata solo proponendo appello o ricorso per cassazione, a seconda che si tratti di sentenza di primo o secondo grado, entro il termine perentorio previsto dalla legge-> ***onere di impugnazione della sentenza nulla* ex art 325-327 cpc (30 gg per l’appello e 60 gg per la Cassazione, non più esercitabili dopo 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art 327 comma 1 cpc).** Una volta passata in giudicato, non è più impugnabile in via ordinaria e il vizio perde di rilevanza tanto che, nel passaggio in giudicato della sentenza, si ravvisa una forma di ***sanatoria delle nullità formali del processo.***

***! Solo in casi specifici******se il vizio è talmente grave da aver impedito alla parte di avere conoscenza del processo e di esercitare i suoi poteri processuali, il termine per l’impugnazione non può decorrere (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art 395 cpc) ex art 327 comma 2 c.p.c;*** questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art 292 (ordinanza che ammette l’interrogatorio, giuramento, comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali); ***il termine quindi per l’impugnazione decorre dal momento in cui egli acquisisca conoscenza legale del processo, restando così sospeso a tempo indeterminato il passaggio in giudicato della sentenza.***

***Di regola è escluso che la nullità della sentenza passata in giudicato possa essere fatta valere in un processo diverso da quello in cui è stata pronunciata;*** tuttavia la regola della nullità della sentenza è derogata ***ex art 161 comma 2 c.p.c*** ***nel caso in cui la sentenza sia priva della sottoscrizione del giudice***, che il legislatore considera incidente sulla paternità della sentenza, che è un vizio che può essere fatto valere in ogni sede e tempo-> **si parla di *inesistenza della sentenza (non di nullità).***

*“La nullità delle*[*sentenze*](https://www.brocardi.it/dizionario/3759.html)*soggette ad*[*appello*](https://www.brocardi.it/dizionario/3903.html)*o a*[*ricorso per cassazione*](https://www.brocardi.it/dizionario/5627.html)*può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi*[*mezzi d'impugnazione*](https://www.brocardi.it/dizionario/3780.html)*.*

*Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”.*

Ciò significa che non si applica la regola di cui al comma 1, ovvero la regola della conversione o dell’assorbimento, dal momento che il vizio di nullità può essere fatto valere anche al di fuori ed oltre le modalità ed i termini propri del mezzo di impugnazione. ***La parte interessata quindi può far accertare l’inefficacia processuale della sentenza anche esercitando in primo grado una normale azione di accertamento oppure in via di eccezione in qualsiasi processo esecutivo o di cognizione***.

La decadenza dal mezzo di impugnazione non implica sanatoria del vizio, il quale dunque è tanto grave ed essenziale da privare dell’efficacia sanante perfino il passaggio in giudicato o da impedire il passaggio in giudicato. La dottrina ricorre quindi alla nozione di inesistenza per indicare una fattispecie priva delle basi essenziali perché possa verificarsi una sanatoria; si tratta di una ***nozione che indica un vizio insanabile in modo assoluto, ossia non sanabile neppure attraverso l’applicazione della regola della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.***

* ***Nozione di inesistenza come parametro della gravità del vizio di tutti gli atti del processo (non solo della sentenza).***

In questi casi l’impugnazione della sentenza non è necessaria, ma ammissibile se concretamente proposta entro i termini previsti dalla legge, dandosi così la possibilità di una rinnovazione della decisione di merito all’interno dello stesso processo in cui è stata resa, anziché in un processo instaurato ex novo; come diviene necessario se il vizio non è fatto valere nei termini e la sentenza passa formalmente in giudicato -> ***l’ammissibilità dell’impugnazione conferma la giuridica esistenza della sentenza.***

**! *La sentenza priva di sottoscrizione non è infatti del tutto giuridicamente inesistente***, poiché **ex *art 354 comma 1 cpc*** ***è comunque suscettibile di essere impugnata*** (appello o ricorso in cassazione) ed in seguito al suo annullamento, la decisione di merito può essere rinnovata, rimettendo la causa nel grado in cui la sentenza era stata pronunciata -> **rimessione al primo giudice per altri motivi:** fuori dei casi previsti ex lege (ragioni di giurisdizione), il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice*,* tranne che *dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contradditorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’art 161 comma 2 cpc*. *Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione ex art 356 cpc.*

* ***Il caso di vizio di omessa sottoscrizione si dà solo nel caso di mancanza assoluta della sottoscrizione, cioè di sentenza formalmente pubblicata dal cancelliere ma non sottoscritta da alcun magistrato***.

***Non si ha un vizio di tal genere*** se vi sono stati solo errori circa l’identità dei magistrati che devono sottoscrivere la sentenza (***scambio di firme***), che viene sanato dal passaggio in giudicato o, in caso di sentenza collegiale, di mancanza della sottoscrizione del presidente o del giudice estensore. ***Questi casi vanno considerati di nullità destinati ad essere sanati con il passaggio in giudicato.***

Altri casi ricondotti alle ipotesi di inesistenza della sentenza (oltre all’omessa sottoscrizione):

1. ***Caso della sentenza pronunciata da soggetto privo di potere giurisdizionale***: ***sentenza resa a non iudice****,* ossia pronunciata dal cancelliere o da un magistrato che non ha ancora assunto servizio o che è cessato dal servizio*->* ***inesistenza della sentenza***.
2. ***Caso della sentenza pronunciata in assenza dei requisiti per la valida formazione della volontà decisoria:*** sentenza pronunciata da un numero di magistrati inferiore a quello minimo previsto dalla legge. Ad esempio, pronunciata solo da 2 magistrati a fronte del numero minimo di 3 previsto per la composizione di un organo collegiale.

\*Al di fuori di questi, gli errori circa la composizione dell’organo giudicante (ad esempio, ex art 276 comma 1 cpc secondo cui al collegio giudicante devono partecipare gli stessi magistrati che hanno assistito alla discussione della causa) ***devono considerarsi integranti vizi di nullità assoluta della sentenza, ma non di inesistenza, in quanto rientranti in quella più generale ipotesi dei vizi relativi alla costituzione del giudice, che l’art 158 c.p.c. sottrae alla regola eccezionale dell’art 161 comma 2 , e dunque assoggetta alla deducibilità con i mezzi di impugnazione della sentenza***.

1. se ne parla in merito ad alcune invalidità della notificazione degli atti (diversi da quelli di nullità ex art 160 cpc), per alludere al fatto che essa è affetta da un vizio talmente grave da non essere suscettibile di sanatoria, potendo solo ex novo essere compiuta. ad esempio, casi di notificazione eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario (= luogo in cui egli non ha mai avuto la residenza).

Alle ipotesi di inesistenza possono assimilarsi i casi di ***inefficacia della sentenza*:** vizi non strettamente formali ma incidenti radicalmente sulla idoneità della sentenza a produrre effetti di giudicato sostanziale e a precludere così, anche se non impugnata, una nuova decisione sul merito in successivi processi.

1. Si considerano tali i casi di ***sentenza inutiliter data*** perché resa a contradditorio non integro, in violazione dell’art 102 c.p.c. della sentenza resa nei confronti di un soggetto inesistente o della sentenza con dispositivo del tutto assente, incerto o con oggetto impossibile. Quindi, l’inosservanza dell’onere di impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza non possono sanare la sua radicale inidoneità a produrre effetti e si giustifica la loro assimilazione ai casi di inesistenza.